

CITTA' DI TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Legge n. 203/91 – art. 18 e D.Lgs 267/2000 – Accordo di Programma per la realizzazione nel Comune di Taranto del Programma Integrato – Prot. n. 825/98, approvato con D.P.G.R. n. 273 del 18.03.2005 e successivo D.P.G.R.. n. 215 del 31.03.2008. Soggetto proponente: "Consorzio Jonico Salentino".

<u>Deliberazione di Consiglio Comunale del 21 febbraio 2012, n. 10 – Nuova rimodulazione e variante intervento, lotto 5 – modifica parziale della rimodulazione.</u>

L'anno duemila quindici il giorno due del mese di Marzo alle ore 10,35 in Taranto, il Consiglio Comunale, legalmente convocato attraverso il servizio di Posta Elettronica Certificata, in seduta ordinaria, si è riunito sotto la Presidenza del Consigliere Sig. Pietro Bitetti e con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Eugenio De Carlo.

All'atto dell'avvio della trattazione del presente provvedimento sono assenti:

			1		
	CONTRACT .	Presenti			Presenti
1	STEFANO Ippazio	assente	18	NISTRI Davide	assente
2	BITETTI Pietro	X	19	LUPO Gina	X
3	ΛΖΖΛRO Giovanni	assente g.	20	VIETRI Gianpaolo	assente g.
4	DE MARTINO Michele	X	-21	CANNONE Antonino	assente
5	DI TODARO Emanuele	X	22	BRISCI Salvatore	X
6	COTUGNO Cosimo	X	23	LESSA Valerio	assente
7	BRUNETTI Raffaele	X	24	DI GIOVANNI Francesco	assente
8	LIVIANO Giovanni	assente	25	VENERE Francesco	x
9	CITO Mario	assente	26	GIGANTE Cosimo	X
10	CIRACI Cosimo	X	27	GUTTAGLIERE G.ppe G.nni	X
11	CASTELLANETA Pasqua G.	assente g.	28	PERELLI Rosa	X
12	UNGARO Giovanni	X	29	CIOCIA Paolo	assente
13	TRIBBIA Adriano	assente	30	D'ERI Ernesto	assente
14	RENNA Cataldo	X	31	BONELLI Angelo	assente
15	SPALLUTO Alfredo	X	32	LARUCCIA Vito Mario	assente g.
16	ILLIANO Filippo	X	33	CAPRIULO Dante	X
17	CATALDINO Giovanni	X			

In totale n° 18 presenti su n° 32 Consiglieri assegnati al Comune, oltre al Sindaco. Il Presidente, ritenuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, invita i presenti ad adottare la deliberazione in merito all'oggetto.

Si dà atto che risulta depositato in atti il seguente schema di deliberazione:

Premesso che il Programma Integrato in oggetto, in corso di realizzazione, è stato approvato e finanziato dal Ministero dei Lavori Pubblici a seguito di un bando pubblicato nel gennaio 1992;

che originariamente il Programma era previsto nel Comune di Lecce e la prima convenzione è stata stipulata dalla Società Monticava Strade Srl di Lecce nel dicembre 1997 e approvata dalla Corte dei Conti nel gennaio 1998;

che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2021 del 23 dicembre 2004 l'Accordo di Programma Integrato – Prot. n.825/98 veniva rilocalizzato nel territorio del comune di Taranto - Soggetto Proponente "Monticava Strade s.r.l." di Campi Salentina (LE);

che in data 11.01.2005 la Società "U. Andrisano S.p.A. – Impresa Generale di Costruzioni", trasmetteva al Comune di Taranto l'atto di costituzione di un Consorzio tra la Soc. Monticava Strada s.r.l. e la stessa soc. U. Andrisano S.p.A. – Impresa Generale di Costruzioni S.p.A. denominato "Consorzio Jonico Salentino", designato quale Soggetto Attuatore del Programma Integrato;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 gennaio 2005, il Comune di Taranto, nei tempi previsti, ratificava l'Accordo di Programma tra la Regione Puglia, il Comune di Taranto e il Soggetto Attuatore del Programma Integrato;

che in data 20 maggio 2005 – rep. n.8122, regolarmente trascritta, veniva sottoscritta la Convenzione urbanistica reggente i rapporti tra il Comune di Taranto e il Soggetto Attuatore;

che con Decreto Regionale n.273 del 18.03.2005 il Presidente della Giunta Regionale approvava, anche ai fini della variante dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente, l'Accordo di Programma sottoscritto;

che in data 21.12.2005 si stipulava tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, il *Consorzio Jonico Salentino*, e il Comune di Taranto, apposita convenzione con la quale la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative affidava al *Consorzio Jonico Salentino* l'attuazione del programma integrato di cui all'art. 18 della legge 203/91 da realizzarsi nel Comune di Taranto per n.100 alloggi di edilizia sovvenzionata e n. 50 alloggi di edilizia agevolata;

che in data 17.03.2006 veniva emanato il relativo Decreto di approvazione prot. n.C1/762 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture stradali l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane abitative, vistato alla Corte dei Conti, ufficio controllo atti Ministeri delle Infrastrutture ed assetto del territorio al reg.1, fog.295 il 05.05.2006;

che con nota prot. n. 8.300 del 19.11.2007 indirizzata al Presidente della Regione Puglia e all'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio, il Sig. Sindaco di Taranto chiedeva alla Regione di valutare l'opportunità di prendere in esame una richiesta di variante della Soc. Umberto Andrisano S.p.A., (resasi necessaria a seguito della revoca dei Permessi di Costruire, conseguenti al mancato rispetto della distanza dell'intervento dal vicino depuratore Gennarini) e la possibilità di indire una Conferenza di Servizi;

che con deliberazione di Giunta Regionale n. 2149 dell'11.12.2007, veniva approvato il nuovo schema di accordo di programma sottoscritto dalle parti in data 14.12.2007;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 20 dicembre 2007 veniva ratificato l'accordo di programma sottoscritto, e approvato lo schema di convenzione integrativo della succitata Convenzione rep. n.8122/2005, contenente le indicazioni riportate sia nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2149 del 11.12.2007 che nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 14 dicembre 2007;

che con Decreto Regionale n. 215 del 31.03.2008 il Presidente della Giunta Regionale approvava, anche ai fini della variante dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente, l'Accordo di Programma Sottoscritto;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29 aprile 2008 veniva approvato un nuovo schema di convenzione integrativo, reggente i rapporti tra il Comune di Taranto e il *Soggetto Attuatore*, che integra e sostituisce lo schema di convenzione approvato con delibera di C.C. n.67 del 20 dicembre 2007:

che in data 10.06.2008 veniva sottoscritto tra il Comune di Taranto e il *Soggetto Attuatore* l'Atto Integrativo della Convenzione urbanistica rep. n.8122/2005, avente repertorio n.8576 e registrata a Taranto il 16.06.2008 al n.82554;

che in data 30.03.2009 perveniva alla Direzione Urbanistica –Edilità una nota indirizzata per conoscenza, con la quale il Soggetto Attuatone comunicava al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che il contributo riconosciuto da parte dello Stato per la realizzazione di n. 100 alloggi di edilizia sovvenzionata, non risultava più congruo e che, si rendeva quindi necessaria una integrazione al finanziamento già concesso, ovvero in alternativa, una rimodulare dell'intervento secondo le somme disponibili, al fine di poter effettuare la gara d'appalto;

che in data 29.05.2009 giungeva, sempre per conoscenza, alla Direzione Urbanistica - Edilità, la risposta del Ministero del 14/05/2009 prot. n. 6051 con la quale si autorizzava il Soggetto Attuatore alla riduzione del numero degli alloggi oggetto del finanziamento statale, fermo restando, in ogni caso, l'importo del finanziamento stesso assegnato pari e alla conseguente realizzazione, del numero restante degli alloggi, con fondi propri, con la eventuale cessione degli stessi al Comune, allo IACP o ad altri Enti;

che il Ministero con nota del 22/09/2009 prot. 10753, indirizzata al Soggetto Attuatore e al Comune di Taranto, trasmetteva lo schema dell'atto aggiuntivo alla convenzione per la rimodulazione dell'intervento di edilizia sovvenzionata, contenente anche le precisazioni delle modalità di cessione o di gestione, nel caso che i restanti 64 alloggi fossero rimasti nella disponibilità del Soggetto Attuatore;

che in data 23.09.2008 il Comune di Taranto ha rilasciato, in variante, Permesso a Costruire n. 204 per la realizzazione del lotto 3;

che in data 23.09.2008 il Comune di Taranto ha rilasciato, in variante, Permesso a Costruire n. 205 per la realizzazione del lotto 2;

che in data 23.09.2008 il Comune di Taranto ha rilasciato, in variante, Permesso a Costruire n. 206 per la realizzazione del lotto 1;

che in data 30.06.2011 il Comune di Taranto ha rilasciato, in variante, nuovo Permesso a Costruire n. 194 per la realizzazione del lotto 1;

che in data 18.07.2011 il Comune di Taranto ha rilasciato, in variante, nuovo Permesso a Costruire n. 210 per la realizzazione del lotto 3;

che in data 21.07.2011 il Comune di Taranto ha rilasciato, in variante, nuovo Permesso a Costruire n. 223 per la realizzazione del lotto 2;

che in data 12.09.2011 il Comune di Taranto ha rilasciato Attestazione di Agibilità n. 230 per il lotto 1;

che in data 23.09.2011 il Comune di Taranto ha rilasciato Attestazione di Agibilità n. 242 per il lotto 2:

che in data 10.10.2011 il Comune di Taranto ha rilasciato Attestazione di Agibilità n. 269 per il lotto 3;

che in data 02.05.2012 è stato stipulato con l'Amministrazione Comunale di Taranto atto di cessione e trasferimento, a titolo gratuito, delle zone di terreno e delle relative opere di urbanizzazione oggetto della Convenzione Urbanistica n. 8576 di rep. /2008 con la sola eccezione del parcheggio denominato P1 e del tronco di strada 1 da via Rapiddi al lotto 5;

che in data 22.01.2010 prot. n. 10473 perveniva la nota del Soggetto Attuatore con la quale si trasmettevano i nuovi modelli QTE e la planimetria riguardante l'intervento di edilizia sovvenzionata rimodulato;

che con la medesima nota si chiedeva la disponibilità del Comune all'acquisto dei 64 alloggi ai sensi dell'art.2 della legge 166/2002 e l'assenso al cambio di destinazione delle volumetrie destinate a residence;

che il Consiglio Comunale, con Delibera n. 72 del 13 settembre 2010 prendeva atto della rimodulazione del Programma di Edilizia Sovvenzionata con la riduzione da 100 a 36 degli alloggi di Edilizia Sovvenzionata finanziabili con i fondi ministeriali e la realizzazione dei rimanenti 64 alloggi a carico del Soggetto Attuatore con fondi propri, ribadendo sugli stessi il diritto di prelazione all'acquisto da parte del Comune con la richiesta di integrare in tal senso l'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo inviato al Ministero;

che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 12564 del 11 novembre 2010 comunicava di ritenere non opportuna, in mancanza di copertura finanziaria, l'integrazione proposta dal Consiglio Comunale, dal momento che la prelazione veniva espressamente prevista dal comma 1 dell'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo;

che il *Consorzio Jonico Salentino*, a seguito della possibilità espressa da questo Comune e riportata sempre al punto 3 del deliberato della citata delibera di C.C. 72/2010, di modifica delle tipologie edilizie, in data 22.11.2010 trasmetteva al predetto Ministero ed al Comune di Taranto (prot.n.189943 del 29.11.2010) una proposta di rimodulazione dei previsti 64 alloggi a 98, fermo restando le superfici utili

complessive del programma di edilizia sovvenzionata originario, già oggetto di Permesso di Costruire n. 36/2009, con la riduzione di superficie dei singoli alloggi, senza incremento del carico insediativo e quindi della relativa dotazione di standard urbanistici;

che il Ministero, con la citata nota del 11 novembre 2010, a tale riguardo, precisava che anche tale rimodulazione doveva essere recepita con apposita delibera di Consiglio Comunale.

che con delibera del 03.08.2011 n. 72, il Consiglio Comunale prendeva atto della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n.12564/2010 e della nota del 23.11.2010 del Consorzio Jonico Salentino, indirizzata al predetto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Comune di Taranto, inerente la rimodulazione dell'intervento di edilizia sovvenzionata;

che in data 17.12.2013 prot. 0014585 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunicava che al fine di giungere alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla convenzione 21.12.2005 per formalizzare la rimodulazione dell'originario intervento costruttivo, si riteneva necessario acquisire i preventivi pareri sull'intervento di Edilizia Sovvenzionata rimodulato (lotto 4/A e lotto 4/B) da parte dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Taranto e del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia – Basilicata.

che in data 03.07.2014 l'Agenzia ARCA JONICA, già IACP, della Provincia di Taranto comunicava di aver approvato il progetto definitivo con Provvedimento Commissariale n. 80 del 02 luglio 2014.

che in data 10.07.2014 il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia – Basilicata emetteva parere favorevole sul progetto definitivo dal Consorzio Jonico Salentino.

che nel frattempo, il Soggetto Attuatore reiterava la richiesta di rimodulazione e variante tipologica del lotto 5, da edilizia alberghiera ad edilizia residenziale, senza aumento di volumetria, con cessione gratuita all'Amministrazione Comunale dei locali al piano terra (in open space) del corpo di fabbrica;

che, il Soggetto Attuatore con le note del 22.12.2010 Prot.Gen. n.204.301 del 24.12.2010 e del 18.07.2011 Prot.Gen. n.111.506 perfezionava la richiesta di rimodulazione in variante urbanistica del Lotto 5 da "edilizia turistico - alberghiera ad edilizia residenziale", con cessione gratuita (in open space) all'amministrazione comunale dei locali al piano terra del corpo di fabbrica, da destinare a sede della Polizia Municipale e/o altri Uffici Comunali, (per una superficie utile coperta pari a circa 1.240 mq completa di servizi igienici e locali tecnici di servizio, per un volume complessivo di circa me 4.400 pari al 17,60% della volumetria totale di me 25.000) comprensivi di area antistante destinata a parcheggi (ai sensi della legge 122/1989) pari a circa mq 800. il tutto disciplinato da un apposito "capitolato prestazionale";

che a questo punto la Direzione Urbanistica – Edilità, in ordine alla proposta presentata, procedeva ad avviare una istruttoria tecnica al fine di verificare la proposta sotto il profilo della tenuta urbanistica, redigendo apposita relazione tecnica;

che dalle conclusioni dell'istruttoria urbanistica risultava che l'incremento di carico urbanistico derivante dalla proposta rimodulazione e variante tipologica, non determinava uno scompenso degli standard minimi di legge, in quanto il Piano Integrato risulta in via generale sufficientemente dimensionato sotto il profilo degli standard;

Pertanto il Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 21 febbraio 2012 accoglieva la proposta di rimodulazione e variante urbanistica del lotto 5, di cui all'Accordo di Programma sottoscritto ai sensi della legge n. 203/91 – art.18, per la realizzazione del Programma Integrato – Prot. n.825/98, approvato con D.P.G.R. n.273 del 18.03.2005 e successivo D.P.G.R. n.215 del 31.03.2008, consistente nella variazione da "edilizia turistico - alberghiera ad edilizia residenziale", con cessione gratuita (in open space) all'amministrazione comunale dei locali al piano terra del corpo di fabbrica, senza aumento di volume, secondo quanto riportato nella relazione tecnica istruttoria della Direzione Urbanistica Edilità e negli elaborati scritto – grafici presentati dal Soggetto Attuatore riportati ed allegati alla delibera n. 10/2012 per farne parte integrante e sostanziale.

In data 12.11.2012 veniva svolta Conferenza dei Servizi presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia. In tale occasione emergevano due elementi di novità rispetto a quanto contenuto nella delibera di C.C. n. 10 del 21 febbraio 2012 "Rimodulazione e variante intervento Lotto 5 da edilizia attività turistiche a edilizia residenziale".

Il primo elemento, riportato dall'Assessore Francesco Dott. Cosa, era che il Comune di Taranto, pur essendo favorevole al cambio di destinazione d'uso e alla cessione al Comune dei locali destinati utfici, aveva nel frattempo risolto diversamente il problema della nuova sede del Comando dei Vigili Urbani per cui era necessario pensare a una nuova destinazione dei locali al piano terra dell'edificio in

questione.

Il secondo elemento era stato introdotto dall'Assessore Regionale Arch. Angela Barbanente, la quale, richiamando una tendenza più generale in tal senso, proponeva che le volumetrie da cedere al Comune fossero non in condominio con altre proprietà ma costituissero una unità a sè stante, realizzata separatamente anche in un'area adiacente già destinata a parcheggi nell'ambito del Programma Integrato.

Di conseguenza la Conferenza dei Servizi veniva sospesa in attesa di un nuovo accordo tra Comune e Soggetto Attuatore.

A tale riguardo quindi si svolsero alcuni incontri tra l'Ufficio della Direzione Urbanistica-Edilità e il Soggetto Attuatore dai quali scaturiva una nuova proposta di rimodulazione.

A seguito del cambio di destinazione d'uso delle volumetrie del LOTTO 5, come di seguito più dettagliatamente specificate, il Soggetto Attuatore avrebbe realizzato e ceduto gratuitamente al Comune di Taranto una volumetria pari al 10% del totale della volumetria da realizzare nel Lotto 5 (da ora in avanti denominato Lotto 5a) da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica e da realizzarsi su parte dell'area già destinata a parcheggi nell'ambito del Programma Integrato, adiacente al Lotto 4.

Tale proposta in data 20.03.2014 veniva portata all'attenzione della C.A.T. che a maggioranza si esprimeva sulla necessità di sostituire la prevista sede di Polizia Municipale con un edificio da destinare ad edilizia scolastica, ritenendo le aree su cui era stato sviluppato l'intervento previsto dalla Legge 203/91 art. 18 carente di urbanizzazioni secondarie.

Il Soggetto Attuatore, invitato alla C.A.T. del 24 marzo 2014 recepiva la proposta di destinare a scuola materna la volumetria da cedere al Comune (2500 mc.) ed in data 31 marzo 2014 avanzava la proposta di realizzare una scuola materna articolata su tre sezioni da localizzarsi sull'area destinata a parcheggio pubblico (P1) adiacente all'area del Lotto 5.

Il Soggetto Attuatore, in relazione alla richiesta di rimodulazione, in data 3 ottobre 2014, con nota protocollata al n. 144.521 presentava i necessari elaborati tecnici, per l'assunzione da parte del civico ente degli atti consequenziali, di seguito riportati:

- A. Relazione Illustrativa con allegati:
 - 1. Allegato A Planovolumetrico approvato;
 - 2. Allegato B Planovolumetrico Rimodulazione;
 - 3. Allegato C Sistemazione esterna scuola materna;
 - 4. Allegato D planimetria Piano terra,
 - 5. Allegato E Sistemazione esterna;
 - 6. Allegato F Planimetria Piano Tipo;
 - 7. Allegato G Sezioni;
 - 8. Allegato H Prospetti;
- B. Disciplinare descrittivo prestazionale della "Scuola Materna".

L'area del P1 rientra tra le aree a standard urbanistici da cedere al Comune nell'ambito del Programma Integrato; poiché l'edilizia scolastica è anch'essa uno standard urbanistico di cui al D.M. 2 aprile 1968 n°1444, non verranno alterati i valori di abitanti insediati e gli standard urbanistici del P.I.

A tutt'oggi il P1 non è stato ancora realizzato e l'area è nella disponibilità del Soggetto Attuatore che la cederà unitamente alla Scuola e al Parcheggio della rimanente parte dell'area.

La planimetria plano volumetrica dell'intervento è quella riportata nell'allegato B.

A seguito di questa nuova proposta di rimodulazione, i dati urbanistici relativi alle nuove destinazioni d'uso delle Volumetrie già assentite al Lotto 5, sono i seguenti:

Calcolo delle Volumetrie del lotto 5:

 Volumetria totale consentita nel Lotto 5: 	me 25.000
Volumetria da cedere al Comune:	mc 2.500
Residua	mc 22,500
Volumetria già destinata a Residence di cui si chiede	
il cambio di destinazione d'uso a edilizia residenziale:	mc 18.506
• Volumetria residua al piano terra compresi i vani scala, i	
locali tecnici e, per la restante parte, a locali commerciali di vicinato:	mc 3.694
Tornand	mc 22.500

I dati urbanisti ed edilizi relativi alla realizzazione della scuola materna rinvengono dalla applicazione di quanto prescritto dal D.M. 18 dicembre 1975 "Norme Tecniche per l'edilizia abitativa...." e precisamente dall'art.1 punto 3.1.1 e dalle Tabelle 2 e 3.

Da queste ultime si evince che per realizzare una scuola materna di tre sezioni (90 bambini) è necessario un lotto della superficie di almeno mq 2.250 e una superficie lorda dell'edificio pari a mq 630.

Nel caso in questione i dati urbanistici ed edilizi sono i seguenti:

Superficie del Lotto mq 3.588,00 Superficie lorda dell'edificio mq 714,29 Altezza massima m 3,50 Volumetria mc 2.500,00 Parcheggio P1 mq 1.872,00

Esaminata e valutata la proposta di variante del Soggetto Attuatore e vista la relazione generale di progetto presentata;

Letta la relazione istruttoria della Direzione Urbanistica Edilità:

Ritenuta la proposta di pubblico interesse, in quanto la struttura edilizia consente di migliorare l'offerta di scuola materna comunale, senza gravare sul bilancio dell'Ente e migliora la qualità di dotazione degli standard del programma costruttivo a suo tempo approvato nei modi e nelle forme di legge;

Ritenuto pertanto di provvedersi in merito:

Vista la legge 5 agosto 1978 n.457;

Vista la legge 1 agosto 2002 n.166;

Vista la legge 12 luglio 1991, n.203;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Assetto del Territorio nella seduta del 24.02.2015, che si allega in copia;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.46, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 in data 02.02.2015, dal Dirigente della Direzione Urbanistica Edilità Arch. Silvio Rufolo sulla regolarità tecnica;

Visto il parere === espresso ai sensi dell'art.46, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 in data == dal Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie Dott. ==== sulla regolarità contabile.

Con	voti	
\sim 011	VOU	

DELIBERA

- 1. Di prendere atto di tutto quanto riportato nella parte preambolare del presente provvedimento.
- 2. Di approvare la relazione presentata dalla Direzione Urbanistica Edilità, che viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- 3. Di accogliere la nuova proposta di rimodulazione e variante urbanistica del lotto 5, di cui all'Accordo di Programma sottoscritto ai sensi della legge n. 203/91 art.18, per la realizzazione del Programma Integrato Prot. n.825/98, approvato con D.P.G.R. n.273 del 18.03.2005 e successivo D.P.G.R. n.215 del 31.03.2008, tenuto conto della rimodulazione consistente nella variazione da "edilizia turistico alberghiera ad edilizia residenziale" già approvata con deliberazione di Consiglio Comunale del 21 febbraio 2010, n. 10, con le sole modifiche di seguito riportate:
 - A. cessione gratuita all'amministrazione comunale di una scuola materna articolata su tre sezioni da localizzarsi sull'area destinata a parcheggio pubblico (P1) adiacente all'area del Lotto 5;
 - B. realizzazione al Piano Terra del fabbricato residenziale del lotto 5, rimanente nella disponibilità del Soggetto attuatore, in luogo del locale in open space, di volumetrie destinate a vani scala, locali tecnici e volumi da destinare a locali commerciali di vicinato;

il tutto secondo quanto riportato nella relazione tecnica istruttoria della Direzione Urbanistica

Edilità, approvata al precedente punto 2) e negli elaborati scritto – grafici presentati dal Soggetto Attuatore di seguito riportati ed allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale:

- A. Relazione Illustrativa con allegati:
 - 1. Allegato A Planovolumetrico approvato;
 - 2. Allegato B Planovolumetrico Rimodulazione;
 - 3. Allegato C Sistemazione esterna scuola materna;
 - 4. Allegato D planimetria Piano terra,
 - 5. Allegato E Sistemazione esterna;
 - 6. Allegato F Planimetria Piano Tipo;
 - 7. Allegato G Sezioni;
 - 8. Allegato H Prospetti;
- B. Disciplinare descrittivo prestazionale della "Scuola Materna".
- 4. Di demandare alla Direzione Urbanistica Edilità il perfezionamento della Variante Urbanistica, secondo la disciplina di cui all'art. 18 della legge 203/91 e D.Lgs. 207/00.
- 5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Civico Ente.
- 6. Di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

N.B. Entrano in aula i Consiglieri Nistri, Lessa, Cannone, escono i Consiglieri Capriulo, Venere (Pres. nº 19)

Si dà atto che, rilevata l'assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Presidente pone in votazione palese lo schema di deliberazione, in atti depositato e su riportato e proclama il seguente risultato:

nº 16 voti favorevoli,

n° 3 astenuti (Renna, Cannone, Ciraci)

resi per alzata di mano dai nº 19 Consiglieri presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente,

Visto lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato che qui si intende integralmente trascritto,

Udito l'esito favorevole della votazione, proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1. Di prendere atto di tutto quanto riportato nella parte preambolare del presente provvedimento.
- 2. Di approvare la relazione presentata dalla Direzione Urbanistica Edilità, che viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- 3. Di accogliere la nuova proposta di rimodulazione e variante urbanistica del lotto 5, di cui all'Accordo di Programma sottoscritto ai sensi della legge n. 203/91 art.18. per la realizzazione del Programma Integrato Prot. n.825/98, approvato con D.P.G.R. n.273 del 18.03.2005 e successivo D.P.G.R. n.215 del 31.03.2008, tenuto conto della rimodulazione consistente nella variazione da "edilizia turistico alberghiera ad edilizia residenziale" già approvata con deliberazione di Consiglio Comunale del 21 febbraio 2010, n. 10, , con le sole modifiche di seguito riportate:

- A. cessione gratuita all'amministrazione comunale di una scuola materna articolata su tre sezioni da localizzarsi sull'area destinata a parcheggio pubblico (P1) adiacente all'area del Lotto 5;
- B. realizzazione al Piano Terra del fabbricato residenziale del lotto 5, rimanente nella disponibilità del Soggetto attuatore, in luogo del locale in open space, di volumetrie destinate a vani scala, locali tecnici e volumi da destinare a locali commerciali di vicinato:

il tutto secondo quanto riportato nella relazione tecnica istruttoria della Direzione Urbanistica Edilità, approvata al precedente punto 2) e negli elaborati scritto – grafici presentati dal Soggetto Attuatore di seguito riportati ed allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale:

- A.Relazione Illustrativa con allegati:
 - 9. Allegato A Planovolumetrico approvato;
 - 10. Allegato B Planovolumetrico Rimodulazione;
 - 11. Allegato C Sistemazione esterna scuola materna;
 - 12. Allegato D planimetria Piano terra,
 - 13. Allegato E Sistemazione esterna;
 - 14. Allegato F Planimetria Plano Tipo;
 - 15. Allegato G Sezioni;
 - 16. Allegato H Prospetti;
- B.Disciplinare descrittivo prestazionale della "Scuola Materna".
- 4. Di demandare alla Direzione Urbanistica Edilità il perfezionamento della Variante Urbanistica, secondo la disciplina di cui all'art. 18 della legge 203/91 e D.lgs. 207/00.
- 5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Civico Ente.
- 6. Di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line dal giorno 16/03/2015 al giorno 31/03/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, ed è esecutiva dal giorno 27/03/2015.